

STATUTO

ZENO Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra le/i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Zeno APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Trieste in Vicolo delle Rose 1a e con durata illimitata.
2. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea delle socie e dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. Zeno APS è un'associazione di promozione sociale autonoma, apartitica, laica, antifascista, democratica e progressista.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore delle/dei proprie/i, di loro familiari o di terze persone di una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) la promozione della partecipazione culturale e politica nella società, con particolare riguardo alla popolazione studentesca e giovanile;
 - b) la lotta alle mafie e alla cultura mafiosa;
 - c) la promozione della giustizia sociale e ambientale e la tutela dei beni comuni;
 - d) la lotta alle discriminazioni razziali e la promozione della contaminazione culturale;
 - e) il rispetto, il riconoscimento e la tutela dei differenti orientamenti sessuali, delle differenti identità di genere e la lotta all'omofobiatransfobia;
 - f) la lotta alle discriminazioni di genere e la decostruzione degli stereotipi sessisti;
 - g) la libera circolazione della conoscenza, della creatività e delle forme d'arte, anche attraverso la gestione di spazi di aggregazione sociale principalmente rivolti alla popolazione studentesca e giovanile;
 - h) la promozione di un'economia equa e solidale e l'autorganizzazione di gruppi di utenti e consumatori;
 - i) la promozione della memoria storica e del valore dell'antifascismo, con particolare riguardo alle vicende del confine orientale;
 - j) altre attività specificatamente individuati dagli organi statuari.
3. L'associazione intende concretare la/le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:
 - a) l'erogazione di servizi mutualistici rivolti prevalentemente alla popolazione studentesca e giovanile;
 - b) iniziative culturali, artistiche e aggregative;
 - c) azioni e percorsi formativi;
 - d) ricerca azione;
 - e) partecipazione bandi progettuali anche nell'ambito di partenariati;
 - f) promozione di reti tra associazioni e altri enti, gruppi e comitati;
 - g) altre azioni specificatamente individuate dagli organi statuari.
4. L'azione dell'associazione si ispira a principi di democrazia, uguaglianza, rispetto delle libertà e dignità delle/dei socie/i.
5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

7. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. L'associazione prevede la partecipazione di giovani nel perseguimento dei propri scopi sociali e si configura dunque come associazione giovanile ai sensi dell'art. 5, comma 26, lettera d) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24.

ART. 3

(Ammissione e numero delle/degli associate/i)

1. Il numero delle/degli associate/i è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammessa/o come associata/o dovrà presentare Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo, ovvero uno/una o più Consigliere/i da esso espressamente delegate/i, delibera entro 30 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, ovvero uno/una o più Consigliere/i da esso espressamente delegate/i, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo, ovvero uno/una o più Consigliere/i da esso espressamente delegate/i, deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Le/gli associate/i hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere elette/i negli stessi;
 - b) essere informate/i sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) frequentare i locali dell'associazione eventualmente a disposizione, per lo svolgimento delle proprie attività;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - f) essere rimborsate/i dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - h) partecipare all'assemblea delle/dei socie/i;
2. Le/gli associate/i hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante

a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associata/o)

1. La qualifica di associata/o si perde per:
 - a) morte
 - b) recesso
 - c) esclusione o radiazione secondo le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo
 - d) mancato pagamento della quota sociale
 - e) mancata ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle delibere prese dagli organi sociali;
 - f) arrecamento di danni morali e/o materiali all'associazione;
2. L'associata/o che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere esclusa/o dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata/o che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associata/o può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. L'associata/o ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione di esclusione per appellarsi all'Assemblea affinché si pronunci sulla decisione del Consiglio Direttivo. L'assemblea si esprimerà nella prima data utile.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
6. Le/gli associate/i che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti

ART. 7
(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte/i coloro che sono iscritte/i, da almeno 30 giorni, nel libro delle/degli associate/i.
2. Ogni associata/o ha un voto. Ogni associata/o può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra/o associata/o mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associata/o può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate/i.
3. Per le questioni relative alla rappresentanza in Assemblea si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e in via telematica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle/degli associate/i.
7. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 18 e 27, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
8. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati;
 - e) delibera, nelle modalità previste dal comma 14 del presente articolo, sulle modificazioni dello Statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
 - i) approva le linee generali del programma di attività e la partecipazione a bandi privati e/o pubblici;
 - j) elegge il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei suoi componenti, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci;
 - k) nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni;
 - l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le/i Consigliere/i non hanno voto.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo, in loro assenza viene individuato il Consigliere decano che presiede l'Assemblea e nomina un segretario pro-tempore.
13. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione del Consiglio Direttivo la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le delibere assembleari e gli atti verbalizzati restano successivamente a disposizione dei soci per la consultazione.
14. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle/dei socie/soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle/dei socie/soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti delle/dei partecipanti.
Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza delle/degli intervenuti.
15. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la convocazione di un'Assemblea Straordinaria con la presenza in proprio o per delega di almeno metà delle/dei associate/i e il voto favorevole di almeno 3/4 delle/dei presenti.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) deliberare l'ammissione delle/dei associate/i. Può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
 - f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle/dei associate/i;
 - g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
 - i) decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - j) presentare all'Assemblea dei Soci e delle Socie, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
2. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 10, nominati dall'Assemblea per la durata di 1 anno e possono essere rieleggibili.
3. La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
4. In merito alle cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle/dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza delle/dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi in cui da almeno una/un Consigliera/e sia richiesto lo scrutinio segreto. In caso di parità di voti il voto del Presidente è considerato doppio.
6. Le/i Consigliere/i, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito alle/ai Consigliere/i è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo delle/dei Consigliere/i, o su convocazione del Presidente. Le/I consigliere/i sono partecipare attivamente a tutte le riunioni.
9. Delle delibere viene redatto verbale a cura della/del Segretaria/o, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
10. La/Il Consigliera/e decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, l'Assemblea dei Soci può eleggere un nuovo consigliere.
11. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo decade anche qualora ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
12. Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare in via straordinaria l'Assemblea dei Soci indicando nuove elezioni entro venti giorni.

ART. 9 (Presidente)

1. La/il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. La/il Presidente è eletta/o dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. La/il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, la/il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della/del nuova/o Presidente.

4. La/il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. La/Il Vicepresidente, nominata/o dal presidente tra le/i componenti del Consiglio direttivo, sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10
(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle/ai proprie/i associate/i, lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, amministratrici/ori ed altre/i componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle/dei associate/i, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro delle/dei volontarie/i, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Le/gli associate/i hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17
(Volontare/i)

Le/i volontare/i sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle/dei volontare/i non può essere retribuita in alcun modo, neppure delle/dai beneficiare/i.

Alle/ai volontare/i possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dalle/dai volontare/i possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare le/i volontare/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratrici/ori)

L'associazione può assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle/dei propre/i associate/i, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero delle/dei lavoratrici/ori impiegate/i nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle/dei volontare/i o al 5% del numero delle/degli associate/i.

ART. 19
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal/dalla Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di una/o o più liquidatrici/ori preferibilmente scelte/i tra le/i propre/i associate/i.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



PRESONA 1 ALLOGGIO

Registrato a Trieste il 24/07/2023 al n° 1772
Serie 3 - Liquidati € ESGMB
(Euro _____
Versati il _____

IL DIRETTORE PROVINCIALE
per LA DIRETTRICE
Gloria ~~Verde~~
IL FUNZIONARIO
Giuseppe ~~Verde~~